



# **CITTÀ DI TERAMO**

## **PROVINCIA DI TERAMO**

### **POLIZIA LOCALE**

#### **REGISTRO GENERALE N. 343 del 17/02/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 del 17/02/2026**

**PROPOSTA N. 516 del 12/02/2026**

**OGGETTO: CONSULTAZIONE REFERENDARIA PREVISTA PER DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026 -  
DELIMITAZIONE ED UBICAZIONE TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **VISTI:**

- l'art. 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;
- il punto 9.3.6 del Principio contabile Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011 il quale cita: "Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

**RILEVATO** che, dunque, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

**RICHIAMATI** con riferimento alle disposizioni dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#), e successive modifiche ed integrazioni, che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio:
  - gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
  - gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
  - la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
  - gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);
  - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

#### **DATO ATTO:**

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027*";
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "*Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2025/2027*";
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il "*Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027*" ed il "*Piano degli Obiettivi 2025/2027*";
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 28/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027*", successivamente modificato con atti della Giunta comunale n. 179 del 23/05/2025 e n. 231 del 24/06/2025;

#### **VISTO:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 24/06/2025 recante "*Approvazione della riorganizzazione della struttura dell'Ente – Ridefinizione della macrostruttura e approvazione dell'organigramma – Modifica della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.1 "Struttura organizzativa" del PIAO 2025*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 24/06/2025 recante "*Approvazione del funzionigramma dell'Ente e dell'assegnazione del personale alla nuova macrostruttura in attuazione della revisione organizzativa ex delibera di Giunta Comunale n. 244 del 24/06/2025*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 24/06/2025 recante "*Modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi a seguito della riorganizzazione della struttura dell'Ente e dell'adeguamento al mutato quadro normativo*";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 07/08/2025 recante "*Modifica al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi (art. 55 septies -Segreteria Generale)*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 07/08/2025 recante "*Modifica e precisazione della deliberazione di Giunta n. 245 del 24/06/2025 – Adeguamento e modifica del funzionigramma*";
- la Determina Dirigenziale n. 1170 del 28/06/2022, ad oggetto “Conferimento di posizioni organizzative per la Polizia Municipale”, con cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa al Dott. Franco Zaina per l’Ufficio di “Comandante della Polizia Municipale”;
- la proroga dell’incarico ad oggetto “Conferimento di posizioni organizzative per la Polizia Municipale”, con cui è stato prorogato l’incarico di posizione organizzativa al Dott. Franco Zaina per l’Ufficio di “Comandante della Polizia Municipale” nelle more della nuova riparametrazione, come trasmesso con atto prot. n. 45427 del 30/06/2025 a firma del Segretario Generale dell’Ente;

**VISTO**, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 10 del 14/01/2026 di indizione per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, del referendum popolari confermativo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare";

**ATTESO** che la sovrintendenza ed il coordinamento dei Dirigenti delle varie aree del Comune di Teramo a vario titolo coinvolti nelle attività connesse alla consultazione elettorale compete al Segretario Generale, mentre la direzione dell’Ufficio Elettorale è affidata al Dirigente dell’Area 4;

**CONSIDERATO** che ai sensi della Legge 4 aprile 1956, n. 212, e ss.mm.ii., le giunte comunali dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza da martedì 17 a venerdì 20 febbraio 2026) dovranno individuare e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed i gruppi promotori dei Referendum che ne abbiano fatto richiesta;

**VISTA** la Circolare n. 4 del 16 gennaio 2014, concernente “Legge di Stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”, con cui il Ministero dell’Interno ha informato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali, tra cui la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai c.d. fiancheggiatori ed una consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta, tramite affissioni;

**PRESO ATTO** che, a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, nella misura seguente per quanto attiene al Comune di Teramo: da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;

**TENUTO CONTO** della nota a firma del Dirigente dell’Area 6 del Comune di Teramo, Ing. Pierluigi Manetta, con cui comunica alla Provincia di Teramo la necessità dell’installazione di tabelloni su strade di loro competenza nelle frazioni di Nepezzano, Sant’Atto, Valle San Giovanni, Varano e Villa Ripa;

**RICHIAMATA** la Legge 4 aprile 1956, n. 212, che all'art.3, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, ove dispone *“Art. 3. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base”*;

**ATTESO** che l'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di arrivo delle richieste da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori dei referendum, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

**CONSIDERATO** che sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra i vari partiti e gruppi politici;

**ATTESO** che la predetta norma, anche nella versione modificata del 1975, è entrata in vigore in data ampiamente precedente alla approvazione del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) che, al comma 5 dell'art.107 dispone *“5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54”*;

**CONSIDERATO** che le attività sopra elencate di ripartizione, delimitazione ed assegnazione degli spazi rientrano tra quelle funzioni di competenza dei dirigenti (ovvero, nei comuni privi di dirigenza, degli attributari di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.) ai sensi della lettera f) del citato art.107, a mente del quale spettano ai dirigenti *“f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;

**CONSIDERATO**, altresì:

- che ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del T.U.E.L. *“Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”*;
- che a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell'attività amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico, aggiungendosi che, con specifico riferimento agli enti locali, proprio l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 dispone che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti (C.d.S., sez. V, 16 ottobre 2004, n. 6029; 5 ottobre 2005, n. 5312; 10 dicembre 2012, n. 6277), con la precisazione che l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione

delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (C.d.S., sez. V, 9 settembre 2005, n. 4654);

- che un provvedimento di evidente natura gestionale ove adottato da un organo politico in violazione del principio di separazione tra indirizzo e controllo politico ed attività di gestione potrebbe rivelarsi soggetto ad annullabilità per incompetenza relativa;

**PRESO ATTO** del parere del Segretario Generale del Comune di Teramo, pervenuto a mezzo posta elettronica in data 16 aprile 2019, con il quale si trasmette il predetto orientamento dottrinario secondo il quale si attribuisce la competenza esclusiva dello scrivente Responsabile all'adozione del presente atto;

**RILEVATO** che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) con il seguente livello di rischio: MEDIO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del R.P.C., con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
  - MISURE GENERALI: tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge n. 190/2012, dal P.N.A. 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, compatibili con l'attività in esame;
  - MISURE SPECIFICHE: formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio e direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio;
  - presa d'atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dell'istruttore, del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 testo vigente;

**VISTO:**

- il Piano di prevenzione della corruzione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i suoi allegati contenente le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della Legge n. 190 del 2012;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del Comune di Teramo approvato con deliberazione della Giunta comunale n.394 del 23/12/2021;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

**DATO ATTO:**

- che non risulta necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- che si provvederà per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 192 del 2012;

**ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 162/2014, ed in particolare gli articoli 183 e 184;
- il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4.2);
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Vice Commissario Vincenzo De Santis, Funzionario Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello stesso;

**VISTO** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

**DATO ATTO**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21/03/2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

**1. DI STABILIRE**, con riferimento alle CONSULTAZIONI REFERENDARIE PREVISTE PER DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026, l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale in Teramo capoluogo e nelle frazioni come indicato negli allegati prospetti "A" e "B" denominati DELIMITAZIONE ED UBICAZIONE TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE ;

**2. DI DARE ATTO:**

- che gli allegati **A e B** sono parti integranti del presente atto;
- che il presente atto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

- che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed alla pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;

3. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito *Web* del Comune di Teramo, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., ed all’Albo pretorio *on line* del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento  
Vice Commissario Vincenzo De Santis

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;  
esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontrata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Commissario Capo Superiore Franco Zaina

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 516 del 12/02/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Teramo, lì 17/02/2026

Il Dirigente  
Dott. ZAINA FRANCO